



Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 31.03.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 26.04.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 23.06.2011

ART. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc).
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, è considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5/2/97 n° 22.

ART. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge a cui si fa rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali ed aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata per i locali, sul filo interno dei muri mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro delle aree stesse Le frazioni di superficie

complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcuna utenza (gas, acqua, luce),
 - Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
 - Edifici o loro parti adibite a culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie, cantorie, ecc.).
2. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privata comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Il Comune è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente

localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto elencati, fermo restante che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza nella normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnamerie	10%
Autocarrozzerie	10%
Autofficine per riparazioni veicoli	10%
Gommisti	10%
Autofficine di elettrauto	10%
Distributori di carburante	10%
Rosticcerie	10%
Pasticcerie	10%
Lavanderie	10%
Verniciatura	10%

ART. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio attuato.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 8

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 57/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi, la classificazione delle categorie tassabili, la classificazione delle categorie tassabili previste dalla vigente tariffa.

ART. 9

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa i soggetti passivi privati che hanno un reddito ISE pari o inferiore a € 7.500,00. Tale esenzione sarà riconosciuta solo previa domanda da parte del soggetto interessato corredata dalla documentazione atta a provare il possesso del diritto di esenzione.

ART. 10

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:
 - a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **riduzione del 33%.**
 - b) Abitazione con unico occupante : **riduzione del 30%**
 - c) Abitazioni private, garage e cantine : **riduzione del 10%**
2. La riduzione di cui al precedente comma, lettera b, sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. La riduzione di cui al precedente comma 1 , lettera c) sarà concessa esclusivamente a coloro che entro il 31.12 dell'anno precedente abbiano ritirato la compostiera . Tale riduzione, è introdotta in via sperimentale per l'anno 2011, e potrà essere prorogata per gli anni successivi previa deliberazione della Giunta nell'ambito della politica tariffaria.

ART. 11

Incentivi per esercizi di vicinato

1. Gli operatori che apriranno nuovi esercizi di vicinato nei centri storici di Ameglia e Montemarcello usufruiranno di un abbattimento della Tarsu pari al 100% per i primi tre anni dalla data di comunicazione di inizio attività; dopo i primi tre anni i nuovi esercizi usufruiranno degli stessi benefici previsti al comma 2;
2. Gli esercizi di vicinato in essere alla data di approvazione dei presenti criteri, usufruiranno di un abbattimento della Tarsu pari al 50%;
3. I benefici di cui ai precedenti commi sono estendibili alle attività di rosticceria, lavanderia, panificio, estetista, parrucchiere, nonché studi professionali che utilizzano fondi al piano terreno per l'esercizio della propria attività;
4. I benefici esposti sono estendibili ai trasferimenti nei centri storici delle attività in precedenza citate e di cui al comma 3.

ART. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con l'applicazione delle sanzioni di cui ai D.Lgs. 471/472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' facoltà dell'ufficio comunale richiedere all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà dei centri commerciali integrati, di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la precedente situazione tributaria in relazione alla tassa;
 - g) la data cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.L.gs. 507/1993 è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributi comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15

Collegamenti Ufficio Tributi ed altri Uffici Comunali

1. Gli Uffici Comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
 - **Ufficio Anagrafe:** nominativo degli immigrati, emigrati, deceduti, la formazione di nuovi nuclei familiari, l'assegnazione o variazione di numerazione civica esterna ed interna con la comunicazione delle unità immobiliari presenti;
 - **Ufficio Attività Produttive:** elenco delle imprese e di altri soggetti che hanno iniziato un'attività e/o per i quali sia intervenuta una autorizzazione o una variazione;
 - **Comando Polizia Municipale:** copie delle cessioni di fabbricato che mensilmente ricevono come autorità di P.S..
 - **Settore Urbanistica** : copie permessi di costruire con relativi inizi e fine lavori.

ART. 16

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.L.gs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 17

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai D.Lgs. n. 471/472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.

ART. 18

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, è disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.

ART. 19

Classificazione delle categorie

1. La classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree è determinata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 507/93. Sono previste le seguenti categorie:

Categoria
1. Abitazioni private, garage, cantine
2. Campeggi, complessi turistici
2. Dopolavori, circoli ricreativi in genere, laboratori, botteghe artigianali, forni in cui sia prevalente l'attività artigianale
3. Sedi di associazioni politiche, culturali, sportive, religiose e di volontariato. Fabbriche, stabilimenti industriali, mense, caserme, magazzini e depositi chiusi al pubblico
4. Esercizi commerciali in genere, posteggi fissi su aree pubbliche e nei mercati, chioschi, edicole, aree destinate a parcheggio. Stazioni per servizi (distributori carburante, lavaggio ed ingrassaggio). Teatri, cinematografi, sale da gioco e da ballo. Ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, bar, osterie ed altri esercizi pubblici
6. Supermercati
7. Banche, istituti di credito e sedi di assicurazioni
8. Scuole, case di cura e cliniche private, istituti di ricovero
9. Stabilimenti balneari
10. Darsene e rimessaggio
11. Uffici e studi pubblici e privati in genere

ART. 20

Disposizioni generali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto.

ART. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di legge.